



Firmato digitalmente da:

NATALE PACINO

STATUTO



ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ DIRITTO E PROGRESSO A.P.S.

“Il presente Statuto è esente dall'imposta di registro e di bollo
ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.lgs. 117/2017”

STATUTO

ART. 1
(Denominazione)

1. Nel rispetto del D. Lgs. 30 luglio 2017, n.117 (d'ora in poi C.T.S.) e delle disposizioni in esso richiamate, nonché di quelle del Codice civile e delle altre norme applicabili, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata: «Associazione Solidarietà Diritto e Progresso A.P.S.», in acronimo "ASSODIPRO APS"

2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

3. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, l'Associazione deve far uso dell'indicazione di associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS e deve indicare gli estremi dell'iscrizione nell'attuale Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2
(Sede)

1. L'Associazione ha sede legale in Roma ed opera, a livello nazionale ed eventualmente internazionale, attraverso strutture territorialmente articolate in Sezioni ed eventuali sottostutture, secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento.

2. Il trasferimento della sede legale, nello stesso comune, non richiede modifica dello Statuto, bensì solo l'adempimento dell'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3
(Emblema)

L'emblema dell'Associazione raffigura, su fondo azzurro contenente in basso il tricolore nazionale, la Solidarietà nelle due mani che si stringono, il Diritto nel simbolo della Bilancia e della Giustizia e il Progresso nelle dodici stelle poste in un cerchio, simbolo degli stati fondatori della Comunità Europea e identificato come ispiratore al progresso nella Unità dei Popoli.

ART. 4
(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 5
(Disciplina - Statuto e Regolamento)

L'Associazione opera nel rispetto ed entro i limiti del C.T.S., delle relative disposizioni di attuazione, del Codice civile e delle altre norme applicabili, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e tutela della riservatezza e della privacy, nonché dei principi dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per gli aspetti organizzativi di dettaglio, dal Regolamento di funzionamento che è approvato dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.

ART. 6

(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di religione, di ideologia politica, né qualunque altra sorta di discriminazione.
2. Conformandosi ai principi di democrazia, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di legalità, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale d'interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera w, del C.T.S., di promozione, supporto e tutela dell'esercizio da parte degli associati, di loro familiari o di terzi, dei diritti umani, civili, sociali e politici, garantiti dalla Costituzione della Repubblica e dai trattati ed alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, rivolgendo una particolare attenzione ai settori della società nei quali l'esercizio di quei diritti risulta ancora limitato o soggetto a normative restrittive, come ad esempio nel caso delle Forze Armate e dei Corpi ad esse ausiliari, delle Forze di Polizia, ecc..

ART. 7

(Attività)

- 1 L'Associazione persegue le proprie finalità svolgendo, nell'ambito della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (di cui all'art.5, comma 1, lettera w), del C.T.S., le seguenti attività d'interesse generale:

- a. interviene e dà impulso a dibattiti pubblici;
- b. organizza conferenze, convegni, seminari, incontri, ecc., aperti alla più ampia partecipazione anche degli organi di informazione;
- c. promuove e realizza pubblicazioni.
- d. propone e sollecita l'adozione da parte del Parlamento, del Governo e delle altre Istituzioni competenti, nazionali ed internazionali, di tutti gli interventi normativi, amministrativi, ecc. ritenuti, necessari o utili al perseguimento delle finalità sociali;
- e. stringe rapporti di collaborazione, eventualmente anche nella forma dell'adesione, con altre associazioni o enti, sia nazionali che internazionali, che seguono finalità analoghe, senza che perciò occorranو modifiche statutarie;

- f. stipula convenzioni, generali e particolari, con centri di assistenza fiscale, patronati, studi commerciali, studi legali, ecc., al fine di favorire la più diffusa, accurata ed efficace tutela dei diritti degli associati;

- g. promuove ed attua interventi di sostegno indiretto (raccolta fondi, sottoscrizioni, ecc.) e, nei limiti delle risorse disponibili, anche interventi di sostegno diretto (contributi, sovvenzioni, ecc.) a favore degli associati e dei loro familiari, che si trovino in condizione di estremo bisogno o che siano sprovvisti dei mezzi necessari per poter far valere i propri diritti primari;

- h. conferisce premi e tributa riconoscimenti ad associati che si siano distinti nel perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione;

1. assume, senza necessità di previa delibera di modifica dello Statuto, qualunque altro tipo di iniziativa di altro genere consentita dal C.T.S., ivi compresa la stipula delle convenzioni (di cui all'art.56 dello stesso C.T.S.), e dalle altre disposizioni applicabili, che reputi necessaria o utile al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

3. L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati.

4. Gli associati che prestano attività di volontariato ai sensi (dell'art. 17 del C.T.S.) sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi (dell'art.18 dello stesso C.T.S.).

5. L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività d'interesse generale ed il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione e comunque nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.36 e 16 del C.T.S.

ART. 8

(Associati)

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, che ne condividano le finalità, siano interessate al perseguimento delle stesse ed accettino di osservare lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento.

2. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni.

3. La qualità di associato può essere rivestita anche da altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei soci dell'Associazione.

4. L'ammissione all'Associazione deve essere richiesta al Presidente Nazionale, direttamente o, se esistente, alla struttura territoriale della regione di residenza del richiedente.

5. In caso di accoglimento della domanda, l'ammissione è comunicata all'interessato e deve essere annotata nel libro degli associati.

6. In caso di rigetto, la decisione motivata è comunicata all'interessato, che, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, può chiedere che sulla sua ammissione all'Associazione si pronunci, in occasione della prima convocazione, il Comitato Esecutivo.

7. In nessun caso sono ammesse discriminazioni o limitazioni nell'ammissione degli associati con riferimento alle condizioni sociali ed economiche.

8. L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recedere in qualsiasi momento con effetto immediato.

9. La quota associativa non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile, cedibile e rivalutabile.

1. La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.
2. Il socio può in ogni momento comunicare per iscritto il recesso, alla sede periferica di appartenenza, che lo comunicherà alla Presidenza Nazionale per la relativa annotazione sul libro soci.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento può essere escluso dall'Associazione.
4. L'esclusione è decisa dal Comitato Esecutivo, entro tre mesi dalla contestazione scritta della violazione e solo dopo aver ricevuto eventuali memorie scritte dell'interessato.

(Recesso, esclusione e morte dell'associato)

ART. 10

1. Ogni socio è tenuto a versare la quota annuale stabilita, ad osservare e rispettare lo Statuto e relativo Regolamento di funzionamento e a concorrere al perseguimento delle finalità proprie dell'Associazione in modo volontario e gratuito e senza fini di lucro.
2. I soci hanno diritto di ricevere informazioni sull'attività associativa, di visionarne i libri sociali, di ottenere copia dei verbali dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, di partecipare attivamente e passivamente alle elezioni degli organi sociali e di essere rimborsati per le spese, documentate, eventualmente sostenute nello svolgimento dell'attività che sia stato loro demandato di compiere.
3. I soci hanno diritto di esprimere il proprio voto, personalmente o per delega nell'Assemblea della sede territoriale di appartenenza, purché siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento della quota annuale. Nella stessa sede deve essere osservato quanto previsto dal precedente punto 2.

(Diritti e Doveri degli associati)

ART. 9

10. I soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori e Onorari/Benemeriti:
 - a. sono Soci Ordinari coloro che versano la quota ordinaria annuale;
 - b. sono Soci Sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria annuale, versano ulteriori contribuzioni volontarie;
 - c. sono Soci Onorari/Benemeriti sono coloro che, essendosi particolarmente distinti nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione o essendo personalità di rilievo della società civile, vengono nominati tali dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, su proposta del Comitato Esecutivo.

- a. l'Assemblea Nazionale dei Delegati (se permangono il presupposto di cui all'art.25, comma 2, del C.T.S.);
 - b. il Comitato Esecutivo;
 - c. il Presidente Nazionale;
1. Sono organi dell'Associazione:

(Organi e cariche sociali)

ART.12

7. In difetto o difformità dal parere dell'ufficio di cui sopra, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti sono nulli; tuttavia, decorso trenta giorni dalla richiesta senza che il suddetto Ufficio abbia dato ad essa riscontro, il parere ad esso demandato deve intendersi reso positivamente.
6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, come prescritto dall'art.9 del C.T.S., ad altri enti del Terzo Settore su delibera assunta dall'Assemblea Nazionale dei Delegati ai sensi dell'art.13 dello Statuto, previo parere positivo da richiedere con raccomandata a/r all'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del C.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori, collaboratori, titolari e componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso operazioni di distribuzione di utili ed avanzzi di gestione, di fondi e di riserve quelle indicate dall'art.8, comma 3, del C.T.S.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili ed avanzzi di gestione, unicamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi statutari.
3. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, eredità, donazioni, eccedenze dei precedenti esercizi annuali, legati ed altre entrate consentite dalla normativa in materia.
1. L'Associazione non persegue scopi di lucro.

(Patrimonio)

ART.11

6. La qualità di socio viene meno in caso di morte ed è intransmissibile.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, il socio può proporre impugnazione della decisione in prima istanza al Comitato Esecutivo e in seconda istanza al Collegio dei Proibitori, se eletto, o all'Assemblea dei Delegati. Le modalità saranno disciplinate dal Regolamento di funzionamento.

- c. i delegati sono eletti dall'assemblea dei soci delle sedi periferiche territorialmente competenti, nel numero e nel rispetto dei criteri di proporzionalità che saranno stabiliti nel regolamento di funzionamento.
- b. è straordinaria quando convocata anticipatamente per deliberare sulle materie di cui all'art.16, comma 1, dello Statuto o quando è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto o sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione o sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dello stesso articolo.
- a. è ordinaria quando convocata allo scadere di ogni anno dalla precedente convocazione, per deliberare sulle materie di cui all'art.14, comma 1, dello Statuto;
6. L'Assemblea Nazionale dei Delegati è ordinaria o straordinaria:
5. Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Delegati è redatto verbale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal segretario verbalizzante, da conservare presso la sede legale.
4. L'Assemblea Nazionale dei Delegati convocata a seguito delle richieste di cui sopra non può essere convocata ulteriormente per il medesimo motivo non prima che sia trascorso un periodo non inferiore all'anno solare.
3. L'Assemblea Nazionale dei Delegati può essere inoltre convocata dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci, con le stesse modalità di cui sopra, a richiesta scritta da Delegati rappresentando almeno 1/3 degli associati o quando il Comitato Esecutivo lo chiede con delibera assunta a maggioranza di 2/3 dei componenti.
2. L'Assemblea Nazionale dei Delegati è ordinariamente convocata ogni anno, entro il 30 aprile, dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare, alle sedi territoriali almeno venti giorni prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo e-mail spedita al recapito istituzionale o comunicazioni tramite social, indicante la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
1. L'Assemblea Nazionale dei Delegati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Delegati eletti nelle assemblee dei Soci convocate nelle sedi territoriali in base a criteri di proporzionalità democratica e rappresentanza territoriale.

(Assemblea Nazionale dei Delegati)

ART. 13

2. Le cariche sociali sono tutte elettive, esercitate a titolo gratuito.
- i. l'Organo di Revisione dei conti (se ricorrono i casi di cui (all'art.31 del D.lgs. C.T.S.).
- h. l'Organo di controllo (se ricorrono i casi di cui (all'art.30 del C.T.S.);
- g. Collegio dei Probiviri (se eletto);
- f. Tesoriere;
- e. Segretario;
- d. il Vicepresidente Nazionale;

- a. in prima convocazione, se è presente, la maggioranza dei delegati rappresentanti almeno il 50% + 1 dei soci iscritti aventi diritto di voto;
- b. in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

1. L'Assemblea Nazionale dei Delegati ordinaria è regolarmente costituita:

(Assemblea Nazionale dei Delegati ordinaria)

ART. 15

- j.
- i. delibera su quant'altro demandato per legge e per Statuto e sottoposto al suo esame dal Presidente Nazionale o, nel caso previsto dall'art.13, comma 3, dello Statuto, anche dai soci e dal Comitato Esecutivo, che ne abbiano chiesto la convocazione.
- h. delibera con maggioranza prevista dal successivo art. 16 c. 1 c. lettera "b" del presente statuto in ordine allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione;
- g. delibera in merito alle finalità ed alle attività statutarmente previste a favore delle quali deve essere destinato l'eventuale avanzo dell'esercizio finanziario concluso;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e, se del caso, promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento;
- d. approva lo Statuto e il Regolamento di funzionamento presentato dal C.E.;
- c. elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Collegio dei Proibitori, se necessario, e delibera sulla eventuale loro revoca;
- b. elegge i componenti del C.E. e delibera sulla eventuale loro revoca;
- a. approva annualmente gli atti contabili dell'Associazione;

1. L'Assemblea Nazionale dei Delegati determina le linee programmatiche dell'attività associativa:

(Compiti dell'Assemblea Nazionale dei Delegati)

ART. 14

- 7. Permanendo il presupposto di un numero di associati non inferiore a cinquecento, di cui all'art.25, comma 2, del C.T.S., il Regolamento di funzionamento dello Statuto può stabilire, dettando le relative disposizioni organizzative, che vengano convocate assemblee separate nelle province dove sussistono articolazioni organizzative dell'Associazione e/o per ambiti territoriali prossimi, al fine di eleggere i delegati da inviare all'Assemblea Nazionale dei Delegati. In tal caso, deve essere comunque assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate e si applicano applicando le disposizioni dettate dall'art.2540, commi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice civile.

1. L'Assemblea Nazionale dei Delegati si riunisce tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o quando la richieda un numero di delegati rappresentanti almeno 1/3 dei soci iscritti e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio e al conto consuntivo, alle finalità ed alle attività statutariamente previste alle quali destinare l'eventuale avanzo dell'esercizio finanziario concluso e all'ammontare della quota sociale.

(Convocazione dall'Assemblea Nazionale dei Delegati)

ART. 17

2. Le suddette maggioranze devono essere rispettate anche in seconda convocazione.
 - c. sulle materie di cui all'art.14, comma 1, dello Statuto, nei casi di cui all'art.13, comma 3, del medesimo, con la presenza, di metà più uno di tanti Delegati aventi diritto di voto e con decisione presa a maggioranza in base ai criteri di proporzionalità democratica e rappresentanza territoriale.
 - b. sulla trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, con la presenza dei ¾ dei Delegati rappresentanti i soci con voto favorevole preso a maggioranza dei presenti votanti in base ai criteri di proporzionalità democratica e rappresentanza territoriale.
 - a. sulla approvazione dello statuto e le modifiche allo stesso con la presenza, di tanti Delegati rappresentanti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e con decisione presa a maggioranza in base ai criteri di proporzionalità democratica e rappresentanza territoriale;
1. L'Assemblea Nazionale dei Delegati straordinaria delibera:

(Assemblea Nazionale dei Delegati straordinaria)

ART. 16

5. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei Delegati ordinaria vengono adottate a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, in base ai criteri di proporzionalità democratica e rappresentanza territoriale;
4. Ratifica le modifiche imposte per legge sullo statuto e regolamento di funzionamento; Esecutivo.
3. Delibera in merito alla struttura tecnico-operativa che supporta il lavoro del Comitato
 - b. approva il regolamento e le modifiche allo stesso.
 - a. approva annualmente gli atti contabili dell'Associazione e, contestualmente, delibera in merito alle finalità ed alle attività statutariamente previste a favore delle quali deve essere destinato l'eventuale avanzo dell'esercizio finanziario concluso;
2. L'Assemblea Nazionale dei Delegati:

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati con le modalità previste dall'art.13 c. 2 almeno 20 giorni prima della riunione e devono contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

3. Trascorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione, per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza di metà più uno di tanti Delegati aventi diritto di voto con le loro percentuali e con decisione presa a maggioranza in base ai criteri di proporzionalità democratica e rappresentanza territoriale.

Il voto non può essere dato per delega.

4. Le riunioni dall'Assemblea Nazionale dei Delegati sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal delegato più anziano.

5. Il verbale delle riunioni e delle deliberazioni in esse assunte viene letto, sottoposto a votazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Nazionale al termine della riunione. Eventuali contestazioni avverso il verbale, devono essere rappresentate per iscritto entro il 30° giorno.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati:

a. approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e la relazione di missione (se prevista) predisposti dal CE e dal Tesoriere (art.13 del C.T.S.);

b. fissa la misura percentuale della quota associativa annuale, che le strutture territoriali dell'Associazione devono poi riversare, entro il mese di marzo dell'anno successivo, sul conto corrente dell'Associazione appositamente individuato;

ART. 18

(Comitato Esecutivo)

1. Permanendo il presupposto di un numero di associati non inferiore a cinquecento, di cui all'art.25, comma 2, del C.T.S., l'Assemblea Nazionale dei Delegati elegge il **Comitato Esecutivo**.

2. **Comitato Esecutivo** dura in carica per tre anni dall'elezione e cessa, ordinariamente, allo scadere del mandato o, anticipatamente, per il venir meno (dimissioni, impedimento permanente o di durata superiore a sei mesi, morte) e/o per l'eventuale revoca della maggioranza dei suoi componenti decisa dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.

3. **Comitato Esecutivo** è composto da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea Nazionale dei Delegati tra gli associati esprimendo un massimo di preferenze non superiore di un terzo dei componenti il Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è presieduto, senza diritto di voto, se non eletto nell'organo stesso, dal presidente o dal vicepresidente e nei casi di assenza, dal consigliere che ha riportato più voti all'atto della nomina.

4. I componenti del C.E. sono rieleggibili.

- STATUTO

ART. 20

(Presidente Nazionale)

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione

Il Presidente Nazionale dura in carica per tre anni dall'elezione e cessa ordinariamente allo scadere del mandato o anticipatamente per dimissioni volontarie, per impedimento permanente o di durata superiore a tre mesi o per revoca decisa dall'Assemblea Nazionale dei Delegati come stabilito nel Regolamento di Funzionamento;

Il Presidente Nazionale è rieleggibile.

Il Presidente Nazionale:

a. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell'Associazione;

b. compie, in caso di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione, portandone a ratifica i contenuti nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo

c. attua le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione approvate dall'Assemblea Nazionale dei Delegati;

d. convoca, entro il mese di aprile di ogni anno, dall'Assemblea Nazionale dei Delegati per gli adempimenti statuari, fissandone l'ordine del giorno;

e. convoca l'Assemblea Nazionale dei Delegati, sia in sede ordinaria, che straordinaria, in osservanza di quanto previsto dagli artt.13,14,15 e 16 dello Statuto;

ART. 21

(Vicepresidente Nazionale)

1. Il Vicepresidente dura in carica per tre anni dall'elezione e cessa, ordinariamente, allo scadere del mandato o, anticipatamente, per dimissioni volontarie, per impedimento permanente o superiore a tre mesi o per revoca dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.

2. Il Vicepresidente Nazionale è rieleggibile.

3. Il Vicepresidente Nazionale sostituisce il Presidente Nazionale, nella legale rappresentanza, interna ed esterna dell'Associazione, e nello svolgimento dei compiti previsti dall'art.20 dello Statuto, in caso di impedimento temporaneo del medesimo.

4. In caso di morte e di impedimento permanente o protratto oltre tre mesi del Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale convoca il l'Assemblea Nazionale dei Delegati per eleggere il nuovo presidente entro e non oltre tre mesi dall'evento, assumendo e mantenendo, nel frattempo, la legale rappresentanza e l'amministrazione dell'Associazione.

ART. 22**(Il Segretario)**

1. Può ricoprire la carica di Segretario ciascun Socio in regola con l'iscrizione. Il Segretario è scelto e revocato dal presidente in carica e decade con il mandato dello stesso. Fa parte integrante del C.E. con diritto di voto se anche consigliere.

2. Il Segretario assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli organi dell'Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli organi Collegiali.

3. Coordina l'attività dello Staff di Segreteria.

4. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni vengono assunte dal Vicesegretario.

ART. 23**(Il Vicesegretario)**

Il Vicesegretario coadiuva il Segretario in tutti gli adempimenti, sostituendolo in caso di assenza dello stesso.

Art. 24**(Tesoriere compiti)**

Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'Associazione e ne è responsabile.

Può esprimere parere non vincolante su tutte le decisioni degli organi associativi che comportino esborsi da parte dell'Associazione.

Il parere del Tesoriere è vincolante in ordine alla sola copertura finanziaria nelle decisioni che comportano impegni di spesa.

Autorizza, siglandola, qualsiasi disposizione di pagamento a firma congiunta o disgiunta con il

Presidente.

Ha il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili previsti dalla legislazione vigente e predisporre per il Comitato Esecutivo, il progetto di bilancio consuntivo dell'Associazione.

Al Tesoriere è demandata la compilazione della Prima Nota completa.

Il tesoriere può avvalersi di collaboratori non retribuiti o professionisti (commercialista), per adempiere agli obblighi contabili di bilancio, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo

La carica di Tesoriere è compatibile con la carica di consigliere del Comitato Esecutivo.

ART. 25**(Collegio dei Proibiviri - se eletto)**

Il Collegio dei Proibiviri, se eletto, ha il compito di intervenire per le funzioni e le modalità previste nel Regolamento di funzionamento.

In caso di mancata elezione del Collegio dei Proibiviri le funzioni e le modalità previste dal Regolamento sono assunte dal Comitato Esecutivo in prima istanza e in seconda istanza dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.

Il Collegio dei Proibiviri si riunisce quando è investito dell'esame delle controversie previste dai commi precedenti e si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Collegio dei Proibiviri si esprime a maggioranza semplice; la votazione avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

L'incarico di proibiviro è incompatibile con tutte le cariche sociali, nazionali e territoriali.

Le funzioni del Collegio dei Proibiviri vengono svolte dal C.F. qualora lo stesso Collegio, chiamato ad intervenire su qualsiasi problematica, non si esprima nei tempi e modi previsti.

ART. 26

(Organo di controllo - se nominato)

1. L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del C.T.S.

2. L'Organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

3. L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui (all'art.14 del C.T.S.).

4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere agli organi di amministrazione notizie sulle attività sociali.

ART. 27

Organo di Revisione dei conti (se nominato)

L'Organo di Revisione dei Conti è nominato nei casi previsti (dall'art.31 del C.T.S.) ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 28

(Organizzazione territoriale)

1. L'organizzazione territoriale dell'Associazione si attua attraverso strutture articolate in Sezioni con autonomia amministrativa e contabile ed eventuali sottostutture come esplicitato nel Regolamento di funzionamento.

2. Alla Sezione appartengono i soci che hanno la residenza nella regione, indipendentemente dal luogo dove la quota è stata pagata.

3. Entro il mese di marzo di ogni anno, le Sezioni sono tenute a versare sul C/C dell'Associazione la quota parte stabilita dal Comitato Esecutivo, delle quote associative direttamente raccolte nell'anno precedente;

- a. il rendiconto consuntivo dell'esercizio concluso, che contiene le entrate e le spese sostenute nell'anno trascorso;
 - b. la relazione di missione (qualora prevista), che illustra le poste del rendiconto consuntivo, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - c. entro il 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea Nazionale dei Delegati, approva o delibera il rendiconto consuntivo dell'esercizio concluso;
 - d. nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del C.T.S. è redatto il bilancio sociale;
 - e. i documenti di bilancio devono essere depositati dal Comitato Esecutivo presso la sede dell'Associazione almeno nei 15 giorni antecedenti la data dell'Assemblea Nazionale dei Delegati ed inviati alle sedi periferiche;
 - f. ogni socio può prendere visione dei documenti di bilancio, facendone richiesta scritta al Presidente, che provvede a riscontrarla entro sette giorni dalla ricezione, comunicando per iscritto le modalità per l'accesso.
2. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non superano il limite stabilito dall'art.13, comma 2, del C.T.S., il Comitato Esecutivo predispone, entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio di esercizio. L'Assemblea Nazionale dei Delegati approva, entro il 30 aprile il bilancio, predisposto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

(Rendiconto annuale, bilancio di esercizio e scritture contabili)

ART. 30

- I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente Nazionale, che provvederà a riscontrarla entro sette giorni dalla ricezione.
- a. il Libro dei soci;
 - b. il libro verbali dell'Assemblea Nazionale dei Delegati;
 - c. libro verbali del Comitato Esecutivo;
 - d. libro verbali del Collegio dei Proibiviri (se eletto) custodito dal presidente del collegio stesso;
 - e. libro verbali dell'Organo di Controllo (se eletto).

1. L'Associazione deve tenere la seguente documentazione:

(Libri Sociali)

ART. 29

4. Di tutte le obbligazioni assunte o derivanti dall'attività che attuano, rispondono direttamente ed esclusivamente le strutture dell'organizzazione territoriale e coloro che per esse hanno agito, ai sensi dell'art.38 del Codice civile.

3. Per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili si applica quanto prescritto dall'art.87 del C.T.S.

ART. 31

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio secondo quanto previsto dall'art.9 del C.T.S.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto vigono le disposizioni previste dal Codice del Terzo settore, dal Codice civile e dalle altre leggi e norme applicabili in materia.

Rimini 27/04/2024

Il Presidente ASSODIPRO
Natale PACINO

Il Presente Statuto è stato approvato dal Congresso Straordinario svoltasi a Rimini nei giorni 26 e 27 aprile 2024.

